

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

RIESAME DISEGNO DI LEGGE:

" Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù
Italiana ".

Relatore: Ins. Filippo Giampaolo

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

con deliberazione del 16 dicembre 1972, il Consiglio Regionale approvò il disegno di legge recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso " Gioventù Italiana " .

Con nota del 18 gennaio 1977 il Commissariato del Governo ha comunicato che il Governo ha disposto il rinvio a nuovo esame della legge di che trattasi osservando che l'estensione dei benefici dell'art.68 del D.P.R. 30/6/72 n. 748 al personale proveniente dall'Ente Gioventù Italiana non è ammissibile per la circostanza che destinatario dei benefici predetti è stato, solo in via transitoria, il personale statale trasferito per gli effetti dei decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16/5/1970 n. 281.

Il Governo ha osservato inoltre che, la norma contenuta nel disegno di legge per la quale i dipendenti inquadrati possono essere utilizzati in relazione alle qualifiche di provenienza e delle capacità professionali, deve ritenersi illegittima, stante lo obbligo della Regione di utilizzare il predetto per-

./.

sonale in mansioni proprie della qualifica attribuita a seguito dell'inquadramento.

La proposta all'esame del Consiglio Regionale sana i motivi di illegittimità prospettati dal Governo.

Inoltre, la norma finanziaria prevede compiutamente i mezzi di copertura dei maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso "Gioventù Italiana", con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:

- a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella A) sono incrementate di
- 1 unità del livello 7°
 - 11 unità del livello 5°
 - 6 unità del livello 4°
 - 5 unità del livello 3°
 - 23 unità del livello 2°
- b) la tabella " C " allegata alla l.r. n. 18/1974 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I., corrispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione Regionale:

Livello retributivo e
funzionale della Amm.ne
Regionale

Carriere e qualifiche di provenienza
del Personale di ruolo ex G.I.

- 7° Carriera direttiva: Capo servizio
- 6° Carriera direttiva: Capo Ufficio-
Segretario di 1^, 2^ e 3^ Classe.
- 5° Carriera di concetto:
Ruolo ragioneria: Capo servizio-Ra-
gioniere principale-Primo ragionie
re - Ragioniere -Ragioniere aggiun
to -Vice Ragioniere.
Ruolo tecnico: Primo geometra, Geo-
metra - Geometra Aggiunto - Vice
Geometra.
Ruolo Direttori: Direttore di 1^,
2^ e 3^ classe.
- 4° Carriera esecutiva
Archivista capo - Primo Archivista
- Archivista Applicato - Alunno
d'ordine.
- 3° Carriera ausiliaria:
Ruolo autisti: Capo agente tecnico -
Agente tecnico.
Carriera ausiliaria: Commesso - U-
sciore capo - Usciore - Inservien-
te.

Art. 2

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella n° 18/1974, ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

Art. 3

Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in £ 250.000.000 si farà fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La spesa farà carico al capitolo " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l'applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 23/1974 del 18/7/1974 (spesa obbligatoria)" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1977 e successivi.